

CONVENZIONE

TRA

La Regione Campania (C.F. 80011990639) di seguito denominata anche "Regione", in persona del Coordinatore dell'AGC 05 – Dirigente Settore Tutela Ambiente - dr. Michele Palmieri, nato a S. Maria C.V. (CE) il 07/02/61, domiciliato per la carica presso gli uffici della Regione Campania siti in Napoli via De Gasperi n. 28, all'uopo delegato con DGR n. 339 del 10/07/2012;

E

Il Comune di Marigliano (C.F.01204890634), di seguito denominato anche "Comune", in persona del Sindaco Antonio Sodano, nato a Marigliano il 15/01/1954, domiciliato per la carica presso gli uffici del Comune siti in Piazza Municipio 1

L'anno 2013 il giorno del mese di, presso la sede della Regione Campania - via de Gasperi n. 28 - Napoli

PREMESSE

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO il Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", convertito con la Legge 14 luglio 2008, n. 123;

VISTO in particolare l'art. 11, comma 12 del citato Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha previsto che *"Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le*

risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013”;

VISTO l'Accordo di Programma "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania", sottoscritto in data 18 luglio 2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex D.L. n. 90/2008 convertito con la L. n. 123/2008, la Regione Campania e il Commissario Delegato ex OPCM 1 febbraio 2008, n. 3654, e successivo Atto Modificativo, sottoscritto in data 8 aprile 2009 tra i medesimi soggetti, registrati dalla Corte dei Conti in data 11 maggio 2009, Reg. N. 4, Fog. 103 (nel seguito "Accordo");

CONSIDERATO che l'Accordo, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 11, comma 12, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la Legge n. 123/2008, ha provveduto all'individuazione di un piano di interventi prioritari di compensazione ambientale e bonifica da realizzare nei Comuni della Regione Campania interessati dalla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, rinviando a successivi Accordi Operativi previsti dall'art. 5, l'individuazione puntuale degli interventi nei singoli Comuni, la relativa copertura finanziaria, l'indicazione degli interventi programmatici non coperti finanziariamente;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo prevede un finanziamento complessivo di € 282.000.000,00, di cui € 141.000.000,00 a carico del Ministero, e € 141.000.000,00 a carico della Regione Campania, a valere sulle risorse di cui all'art.11, comma 12, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la L. n. 123/2008;

CONSIDERATO che, rispetto al suddetto stanziamento complessivo, € 10.700.000,00 sono stati assegnati, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dell'Accordo, agli interventi di caratterizzazione (intesa come predisposizione dei Piani di Caratterizzazione), progettazione e monitoraggio degli interventi;

VISTI gli Accordi Operativi con i Comuni della Regione Campania interessati dalla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, sottoscritti in data 4 agosto 2009 tra il Ministero, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex D.L. n. 90/2008 convertito con la L. n. 123/2008, la Regione Campania, il Commissario Delegato ex OPCM 1 febbraio 2008, n. 3654 ed i Comuni (n. 37) di:

(AV) Ariano Irpino; Avellino; Savignano Irpino;

(BN) Buonalbergo; Paduli; Sant'Arcangelo Trimonte;

(CE) Capua; Caserta; Castelvolturmo; Marcianise; Santa Maria Capua Vetere; Maddaloni-San Marco Evangelista-San Nicola La Strada (Accordo Operativo unico per i 3 Comuni); San Tammaro; Santa Maria La Fossa; Villa Literno;

(NA) Acerra; Caivano; Giugliano in Campania; Marano di Napoli; Marigliano; Mugnano di Napoli; Napoli; Pozzuoli; Qualiano; Terzigno; Tufino; Villaricca;

(SA) Battipaglia; Campagna; Eboli; Giffoni Valle Piana; Montecorvino Pugliano; Postiglione; Salerno; Serre.

VISTI gli Accordi Operativi con i rimanenti Comuni della Regione Campania interessati dalla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, sottoscritti in data 15 aprile 2011 tra il Ministero, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale della Protezione Civile, la Regione Campania e i Comuni (n. 2) di:

(BN) Casalduni; Fragneto Monforte.

CONSIDERATO che, complessivamente, sono stati sottoscritti n. 37 Accordi Operativi con n. 39 Comuni della Regione Campania interessati dalla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate programmate per gli anni 2007-2013 sono state oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'art. 6-quinquies della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", determinando l'indisponibilità delle risorse di cui all'art. 11, comma 12 del citato Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la Legge 14 luglio 2008, n. 123;

VISTE le delibera CIPE n. 166/2007 e n. 1/2009 concernenti la programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate;

VISTA la Legge 24 gennaio 2011, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante *"disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti"*;

VISTO in particolare il comma 2 dell'art. 3, della suddetta Legge 24 gennaio 2011, n. 1 che ha disposto la sostituzione del comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, con il seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di

competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.»;

VISTI gli esiti della riunione, in data 29 marzo 2011, del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo", previsto dall'art. 10 dell'Accordo medesimo, nel corso della quale sono state, tra l'altro, approvate le rimodulazioni degli interventi e dei finanziamenti proposti dai Comuni richiedenti e coordinate dalle Province, sulla base delle esigenze sopravvenute dalla sottoscrizione dei rispettivi Accordi Operativi;

VISTI gli esiti della riunione, in data 7 luglio 2011, del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo", previsto dall'art. 10 dell'Accordo medesimo, nel corso della quale, tra l'altro, a parziale modifica del criterio già previsto nei singoli Accordi Operativi e confermato nella precedente seduta del Comitato del 29 marzo 2011 concernente la copertura finanziaria dei singoli interventi con il 50% delle risorse del Ministero ed il 50% delle risorse regionali, sono stati identificati gli interventi prioritari, immediatamente attuativi, da finanziare totalmente a valere sulla quota del Ministero allo stato disponibile, pari a €. 126.900.000,00, riportati nell'Allegato 1 al Verbale della seduta, e sono stati, inoltre, individuati gli interventi programmatici, riportati nell'Allegato 2 al Verbale della seduta, da attivare con le risorse residuali, pari a €. 14.100.000,00, che saranno assegnate a saldo al medesimo Dicastero, a seguito della certificazione dell'avanzamento della spesa, fino a concorrenza dell'importo complessivamente assegnato al Dicastero (pari ad €. 141.000.000,00);

CONSIDERATO che il Comitato ha parimenti individuato gli interventi da finanziare a valere sulle risorse in capo alla Regione Campania, pari a € 141.000.000,00, riportati negli Allegati 3 e 4 al Verbale della seduta;

CONSIDERATO che, con nota prot. 0017463-U del 22 dicembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha provveduto alla registrazione dell'ordine a pagare della somma di € 70.000.000,00 a favore della Regione Campania, per il finanziamento, previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 196/2010, degli interventi di compensazione ambientale e bonifica compresi nell'Accordo di Programma dell' 8 aprile 2009;

VISTI gli esiti della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 6 giugno 2012;

CONSIDERATO che il Comune di Marigliano è beneficiario dell'intervento denominato "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° lotto – 1° stralcio B" per l'importo di € 2.160.000,00, inserito nell'Allegato 2 al verbale del 07/07/2011 (quota MATTM non disponibile);

CONSIDERATO che il progetto generale di "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli", la cui progettazione unica è stata redatta da GORI S.p.A., soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO Sarnese Vesuviano, è cofinanziato per ulteriori 2M € dal Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che il Comune di Marigliano, con nota prot.n. 21536 dell'11/09/2012, ha rappresentato la problematica connessa all'urgenza del Comune di assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31.12.2012 sulla quota delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile, pena la revoca del finanziamento di 2M €;

CONSIDERATO che la Regione, al fine di evitare che il Comune incorresse nella revoca del citato finanziamento, ha trasmesso al MATTM, per le valutazioni di competenza, con note prot.n. 5384/SP del 21/09/2012 e prot.n. 5742/SP del 04/10/2012, una proposta di rimodulazione con inversione della copertura finanziaria tra quota MATTM (ad oggi non disponibile) e quota Regionale (già disponibile) e con l'individuazione del Comune stesso quale soggetto attuatore;

CONSIDERATO che il Comitato di Indirizzo e Controllo, nella seduta del 18/12/2012, ha preso atto della citata proposta di rimodulazione;

CONSIDERATO che il Comitato, nella citata seduta del 18/12/2012, ha altresì dato mandato alla Regione Campania di porre in essere ogni azione utile all'attuazione dell'Accordo in parola;

CONSIDERATO che per la valutazione dell'ammissibilità delle spese si farà riferimento, per analogia, al Manuale di Attuazione per il POR FESR 2007/2013, approvato con DGR n. 1715/2009 e s.m.i. (di seguito Manuale di Attuazione);

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Quanto richiamato e premesso è patto e forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione dà attuazione a quanto previsto nell'Accordo di Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania" del 18 luglio 2008 e successivo Atto modificativo dell'8 aprile 2009.

Articolo 2 – Oggetto

1. Coerentemente con quanto deliberato dal Comitato di Indirizzo e Controllo nella seduta del 18 dicembre 2012 di cui alle premesse, la presente Convenzione è finalizzata a regolare i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Marigliano per l'attuazione dell'intervento denominato "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° lotto – 1° stralcio B" dell'importo di € 2.160.000,00, da finanziare a valere sulla quota della Regione, nonché a definire i criteri e gli indirizzi a cui deve attenersi il soggetto attuatore in fase di esecuzione.
2. Il Comune dà atto che la progettazione è stata sviluppata dalla GORI S.p.A., giusto Protocollo Intesa del 30/11/2012 prot. 0011140/2012.
3. Il Comune si impegna a svolgere le funzioni di:
 - stazione Appaltante, Responsabile del Procedimento e di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza;
 - validazione dei progetti da appaltare, incluso il conseguimento dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'avvio delle procedure di appalto;
 - progettazione di eventuali varianti in fase di esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e funzioni di organo di collaudo;
 - monitoraggio degli interventi riportati nell'elenco di cui all'allegato 1, anche mediante implementazione del sistema di monitoraggio regionale SMOL.
4. Il dettaglio delle attività di cui al punto 3, unitamente al crono programma, sarà prodotto dal soggetto attuatore entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Esso e sue eventuali variazioni debitamente motivate saranno oggetto di approvazione da parte della regione.
5. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione discendenti da decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo alla presente.

Articolo 3– Criteri, indirizzi ed obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore dovrà attenersi in fase di realizzazione degli interventi al rispetto dei seguenti obblighi, criteri ed indirizzi:
 - 1.1 completare tutte le attività di progettazione di cui all'art. 2 entro il termine del 30.09.2013;

- 1.2 attivare le procedure di affidamento dei contratti entro il 01.03.2014, che devono essere completate, con assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, entro e non oltre il termine perentorio del 30.09.2014; i pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2017;
- 1.3 rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di appalti, forniture e servizi;
- 1.4 porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
- 1.5 assumere la competenza e la responsabilità delle attività necessarie all'attuazione delle opere, nonché delle procedure di gara, della stipula del contratto d'appalto, dei controlli e verifiche degli stati di avanzamento e degli atti di collaudo;
- 1.6 indicare, in fase di progettazione, laddove necessario e/o previsto, dei costi di manutenzione dell'opera da realizzare;
- 1.7 individuare, per gli eventuali atti espropriativi che dovessero interessare le opere in oggetto, ad avvenuta efficacia del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, i soggetti interessati al procedimento così come di seguito descritti:
- 1.7.1 "autorità espropriante" e "promotore dell'espropriazione", ovvero il soggetto attuatore dell'intervento, quale titolare del potere di espropriare che chiede l'espropriazione e ne cura il relativo procedimento;
- 1.7.2 "beneficiario dell'espropriazione", ovvero il Comune, in cui favore è emesso il decreto di esproprio e quale sarà destinata la titolarità del bene realizzato;
- 1.8 monitorare gli interventi finanziati, anche con l'implementazione del sistema SMOL, secondo le indicazioni fornite dalla Regione;
- 1.9 trasmettere i progetti definitivi degli interventi di importo pari o superiore a € 5.000.000,00, approvati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2007, alla Consulta Tecnica Regionale per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 74, comma 5, lettera b della menzionata legge;
- 1.10 stipulare polizza assicurativa per i progettisti e gli incaricati delle attività di verifica;
- 1.11 trasmettere alla Regione Campania, in accompagnamento della richiesta di acconti o saldo, una dichiarazione delle spese sostenute, differenziate per voci del

quadro economico, con allegata copia conforme della documentazione tecnico-amministrativa-contabile a sostegno (fatture, SAL, certificati e mandati di pagamento quietanzati, etc);

1.12 tenere un apposito fascicolo, contenente tutta la documentazione afferente la gestione tecnico-amministrativa-contabile del progetto;

1.13 richiedere al CIPE per via telematica del codice di identificazione del progetto (CUP);

1.14 trasmettere alla Regione Campania una relazione trimestrale tenuta, a cura del Responsabile del Procedimento, con indicazione delle verifiche sugli interventi finanziati con i relativi risultati e le eventuali misure assunte in caso di rilievi;

1.15 consentire, in qualsiasi momento, l'accesso, sia alle aree di cantiere che agli uffici amministrativi, ai funzionari regionali e/o ministeriali, appositamente incaricati, affinché gli stessi possano esercitare verifiche e controlli sull'avanzamento, sulla qualità esecutiva e, più in generale, sull'attività del soggetto attuatore. Al medesimo fine, il soggetto attuatore dovrà richiedere alla Regione di designare un proprio funzionario quale componente, in possesso dei requisiti di legge, della commissione di collaudo tecnico-amministrativa, ove prevista;

1.16 far riferimento, per la valutazione dell'ammissibilità delle spese, al Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/2013, approvato con DGR n. 1715/2009 e s.m.i..

2. Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione gli interventi devono essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione finanziaria della Regione Campania. Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all'importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. Lo spazio riservato alla partecipazione finanziaria della Regione Campania deve rispettare i seguenti criteri: recare lo stemma della Regione Campania e il testo "PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE", oltre al titolo del progetto e al testo legale previsto dalla cartellonistica di cantiere. I cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da targhe commemorative. Quanto sopra anche in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero del LL.PP. n.1729/UL del 1.06.1990.

Articolo 4 - Varianti di Progetto

1. Le varianti al progetto sono ammesse solo nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e comunque non potranno superare il finanziamento rideterminato a seguito di gara per ogni singolo intervento.

Articolo 5 – Durata e decorrenza della Convenzione

1. La presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione dell' intervento oggetto della presente convenzione e, comunque, non oltre il 31/12/2017, termine ultimo per l'utilizzo delle risorse FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. richiamata nelle premesse.

Articolo 6 – Risorse finanziarie

1. Per le attività di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, la Regione Campania corrisponderà al soggetto attuatore una somma massima complessiva di € 2.160.000,00.
2. L'erogazione del suddetto importo avverrà secondo quanto stabilito ai successivi articoli 8 e 10.
3. La copertura finanziaria di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse di cui alla legge n. 196/2010, art. 3, comma 2, e s.m.i., acquisite al bilancio regionale al capitolo di spesa 2592 - UPB 22.84.245.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Per le opere in attuazione da parte del Soggetto Attuatore sottoscrittore della presente Convenzione, sono ammissibili, in base a quanto previsto dall'art.16 del DPR 207/2010 e in analogia al Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/13, richiamato in premessa, le seguenti tipologie e percentuali di spesa, da indicare nel quadro economico definitivo del progetto, che vengono di seguito elencate:
 - a) lavori a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza);
 - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - b.1 lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;

- b.2 indagini di caratterizzazione ambientale, accertamenti ed indagini di tipo geologico e geotecnico;
- b.3 acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi (nel limite max del 10% del totale del quadro economico pre-gara);
- b.4 imprevisti (nella misura massima del 5% dell'importo lavori a base d'asta);
- b.5 accantonamento fondi per accordi bonari di cui all'art. 12 del DPR n. 207/2010, in applicazione degli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- b.6 accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- b.7 I.V.A ed eventuali altre imposte. Si precisa che l'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore e non recuperabile.
- b.8 spese generali (nella misura massima complessiva del 12% dell'importo lavori a base d'asta e dell'importo relativo ad eventuali espropri):
- b.8.1 rilievi, accertamenti e indagini (diversi da quelli di cui alla lettera b punto 2);
- b.8.2 spese tecniche relative al Responsabile del Procedimento e supporti, al Responsabile dei Lavori, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- b.8.3 spese per progettazioni di eventuali varianti, ivi inclusa la polizza assicurativa;
- b.8.4 spese per conseguimento di pareri e/o autorizzazioni;
- b.8.5 spese per attività di consulenza o di supporto;
- b.8.6 spese per commissioni giudicatrici;
- b.8.7 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- b.8.8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
- b.8.9 spese tecniche relative al collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- b.9 spese per allacciamenti ai pubblici servizi, per concessioni e/o autorizzazioni per interferenze e/o attraversamenti di pubblici servizi.
- b.10 spese per oneri a discarica

Articolo 8– Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 3 è così determinato:

a) le attività afferenti le indagini specialistiche e rilievi vengono valutate in base ai costi effettivamente sostenuti dal soggetto attuatore e le spese ammissibili sono da ricondurre alle voci di spesa di cui all'art.7;

b) le attività di progettazione, di verifica tecnica e validazione, di RUP e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, vengono liquidate nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e/o secondo il regolamento interno al soggetto attuatore. In caso di accertata mancanza di professionisti interni al soggetto attuatore, previa certificazione da parte del RUP, per le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, possono essere prioritariamente individuati tra i professionisti interni all'Amministrazione regionale e, in carenza, possono essere individuati professionisti esterni all'Amministrazione nel rispetto dell'art. 90 del D. lgs. n. 163/06; i relativi compensi da porre a base di gara saranno calcolati in base al Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20/07/2012 e succ. mod. e integr., emanato ai sensi dell' art. 9, co 2, della Legge n. 27 del 24/03/2012;

c) le attività di Responsabile del Procedimento e supporti, di Direzione dei lavori, di progettazione di eventuali varianti, di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di funzioni di organo di Collaudo vengono liquidate nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e/o secondo il regolamento interno al soggetto attuatore. In caso di accertata mancanza di professionisti interni al soggetto attuatore, previa certificazione da parte del RUP, per le attività di cui al presente comma, possono essere prioritariamente individuati tra i professionisti interni all'Amministrazione regionale e, in carenza, possono essere individuati professionisti esterni all'Amministrazione nel rispetto dell'art. 90 del D. lgs. n. 163/06 e smi; i relativi compensi da porre a base di gara saranno calcolati secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la determina n. 49/2012, in attuazione della L. n. 27/2012;

2. Per le modalità di liquidazione delle risorse stanziare per l'esecuzione dei lavori, si rimanda a quanto specificato al successivo art. 10).

Articolo 9 - Contratto di Servizi tecnici a terzi

1. Per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, il soggetto attuatore potrà avvalersi dell'attività di terzi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di

contratti pubblici, ed in particolare del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del reg. attuativo D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., della L.R. n. 3/2007 e del reg. attuativo n. 7/2010.

2. Il soggetto attuatore si impegna a sollevare la Regione da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle eventuali collaborazioni poste in essere.

Articolo 10– Modalità e termini di erogazione delle risorse

1. Il soggetto attuatore curerà la predisposizione di tutti gli atti amministrativi, contabili e di spesa, necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici e liberi professionisti incaricati delle attività di consulenza e/o di supporto e/o di specifica prestazione professionale; provvederà, altresì, a disporre i pagamenti in favore degli aventi diritto.
2. Per le opere oggetto della presente convenzione, il trasferimento delle somme sarà corrisposto, su richiesta scritta del soggetto attuatore, come di seguito riportato:
 - I acconto del 30%, calcolato sulla base del quadro economico rideterminato dal soggetto attuatore a seguito dell'appalto al netto del ribasso d'asta, entro trenta giorni dall'acquisizione della seguente documentazione:
 - atto di validazione del progetto da porre a base di gara; bando di gara, verbali di gara, atti di aggiudicazione, evidenza delle pubblicazione del bando e degli esiti, contratto d'appalto, verbale di consegna lavori, dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l'effettivo inizio degli stessi, eventuali atti di affidamento degli incarichi per i servizi di ingegneria;
 - programma dei lavori firmato dal direttore dei lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile del Procedimento;
 - dichiarazione del Responsabile del Procedimento che gli affidamenti degli incarichi per servizi di ingegneria e l'affidamento dei lavori sono avvenuti nel rispetto della normativa regionale, nazionale vigente in materia;
 - II acconto, nella misura del 30%, calcolato sulla base del quadro economico rideterminato dal soggetto attuatore a seguito dell'appalto al netto del ribasso d'asta, entro 30 giorni dall'acquisizione della seguente documentazione:

- atti comprovanti l'avvenuto pagamento per un totale pari ad almeno l'80% dei precedenti acconti erogati;
- attestazione del Direttore dei lavori, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, che le opere non sono state oggetto di varianti e, nel caso di varianti che comportino un aumento dei costi, che le stesse rientrano tra quelle consentite dalla legislazione vigente;
- III acconto, nella misura del 30%, calcolato sulla base del quadro economico rideterminato dal soggetto attuatore a seguito dell'appalto al netto del ribasso d'asta, entro 30 giorni dall'acquisizione della seguente documentazione:
 - atti comprovanti l'avvenuto pagamento per un totale pari ad almeno l'80% dei precedenti acconti erogati;
 - attestazione del Direttore dei lavori, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, che le opere non sono state oggetto di varianti e, nel caso di varianti che comportino un aumento dei costi, che le stesse rientrano tra quelle consentite dalla legislazione vigente;
 - il saldo, pari al 10%, entro 30 giorni dall'acquisizione della seguente documentazione:
 - certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione;
 - quadro economico finale approvato;
 - documenti tecnico-contabili comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% del costo totale ammesso.

Nell'ipotesi in cui il soggetto attuatore non possa procedere all'anticipazione delle somme occorrenti per il pagamento delle residue spese, può chiedere, contestualmente all'invio del certificato di collaudo e dei documenti tecnico contabili comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% delle precedenti anticipazioni, l'erogazione delle somme necessarie per il pagamento delle stesse. In tal caso il soggetto attuatore si dovrà impegnare a trasmettere la documentazione tecnico contabile comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100 % del costo totale ammesso entro 60 giorni dalla data di liquidazione dell'anticipazione del saldo da parte della Tesoreria della Regione.

3. Le richieste di pagamento dovranno obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP) e, ove previsto, il codice identificativo gara (CIG).
4. Le percentuali di acconto di cui al comma 2 saranno calcolate sul valore delle spese ammissibili a finanziamento, per la cui valutazione si fa riferimento al Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/2013, approvato con DGR n. 1715/2009 e s.m.i..

5. Eventuali risorse non utilizzate saranno riprogrammate dal "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo", ai sensi dell'art. 10, comma 6 dell'Accordo di Programma del 18 luglio 2008, e successivo Atto Modificativo del 4 aprile 20089, di cui alle premesse.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ciascuna delle parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal proposito, il Comune di Marigliano si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione gli estremi del C/C su cui accreditare le risorse.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.
4. La Regione si riserva di attivare la risoluzione del presente Atto nel caso in cui vengano eseguite, nell'ambito delle attività connesse al presente atto, transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'articolo 8, comma 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 12 – Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul B.U.R.C. del 15/10/2007 n. 54, la Regione e il soggetto attuatore si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 13- Inadempimenti

1. Verificandosi deficienza, disservizio o inadempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui al precedente art. 3, che possano pregiudicare la realizzazione dei singoli interventi, previa formale diffida ad adempiere, la Regione Campania si riserva la facoltà di sostituirsi al soggetto attuatore stesso al fine di garantire il regolare andamento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. In tal caso i costi complessivi sostenuti per l'esecuzione diretta dell'Amministrazione Regionale saranno addebitati al soggetto attuatore come ritenuta per mancata prestazione non eseguita.

Articolo 14 - Risoluzione della Convenzione

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

Articolo 15 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, si rinvia alla vigente normativa in materia statale, regionale e comunitaria.

Articolo 16 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Napoli in via esclusiva ai sensi dell'art. 29, 2 comma, c.p.c..

Articolo 17 - Riservatezza

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Napoli, 2013

Regione Campania

Il Sindaco del Comune di Marigliano

Dott. Michele Palmieri

Antonio Sodano

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c. gli articoli 13, 14 e 16.

Regione Campania

Il Sindaco del Comune di Marigliano

Dott. Michele Palmieri

Antonio Sodano